

Visto il DPR567/96 e successive modifiche  
Visto il precedente regolamento della consulta ad ultima modifica del 15/11/2007  
Visto il verbale del Consiglio di Presidenza del 26/10/2017

Si riporta di seguito il

# **REGOLAMENTO**

della  
**Consulta Provinciale degli Studenti di Roma**

## ***Principi fondamentali***

La consulta provinciale degli studenti di Roma è un organismo democratico che fa suoi i principi fondamentali dello Stato sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Si adopera per eliminare gli ostacoli culturali che danno adito alle discriminazioni sociali, razziali, sessuali e religiose.

Fa suoi quei principi di eguaglianza, pace e inviolabilità delle libertà personali sancite dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. La Consulta Provinciale degli studenti di Roma promuove lo sviluppo della cultura e dei diritti degli studenti.

## **CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI**

### ***Art. 1 – Costituzione e scopi***

- 1) È costituita la Consulta Provinciale degli studenti di Roma. Scopi della Consulta sono:
  - assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni d'Istruzione Secondaria Superiore della Provincia, anche al fine di ottimizzare le iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi tra il Dirigente Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni degli Studenti e degli ex studenti, dell'Utenza, del Volontariato e le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
  - formulare proposte ed esprimere i pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali, Territoriali e d'Istituto, nonché formulare pareri inerenti l'applicazione della legge sul dimensionamento;
  - promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale;
  - promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi;
  - valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni;
  - promuovere percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
  - potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari ed integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole

## **CAPO II COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI**

### ***Art. 2 – Composizione***

- 1) La CPS è composta da due studenti in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di secondo grado di ogni provincia e questi vengono eletti direttamente dai compagni della scuola d'appartenenza, restando in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni.
- 2) La Consulta Provinciale degli studenti è costituita da l'Assemblea e i Gruppi consiliari, il Consiglio di presidenza, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il collegio dei garanti e le Commissioni territoriali e tematiche e i Tutor. La partecipazione di questi organi s'intende personale.
- 3) I Tutor sono figure che collaborano con il Presidente ed il Consiglio di Presidenza. Essi hanno incarico annuale e sono nominati dal Presidente con numero massimo di 5 per anno consiliare.
- 4) I tutor possono prendere parte al Consiglio di Presidenza e all'Assemblea con diritto di parola e non di voto.
- 5) Le dimissioni da membro della Consulta comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi carica o commissione. Il consiglio di Presidenza prende atto delle richieste di dimissioni tramite il Segretario.

### **Art. 3 – Assemblea**

- 1) L'assemblea è l'organo fondamentale della Consulta. Essa è composta da tutti i membri della consulta.
- 2) L'assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. Le assemblee plenarie possono essere richieste dal Presidente, da un quinto dei membri dell'Assemblea o da almeno otto membri del consiglio di Presidenza. In prima convocazione la seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto degli aventi diritto.
- 3) I compiti dell'assemblea sono i seguenti: l'elezione del Presidente e del consiglio di presidenza, nomina del collegio dei garanti, discussione in merito all'organizzazione o alla partecipazione della Consulta a manifestazioni, discussione delle proposte presentate al Consiglio di Presidenza dai singoli membri.
- 4) Spetta al consiglio di Presidenza la possibilità di invitare ad intervenire esterni alle riunioni.
- 5) Tutti i membri esterni che intendono assistere all'assemblea plenaria possono farlo rilasciando un documento d'identità e motivando la loro presenza. Essi non possono intervenire attivamente e possono solo assistere. Se tali disposizioni non vengono rispettate, dopo un primo richiamo formale il Consiglio di Presidenza può sospendere la seduta in corso e deliberare l'allontanamento dall'aula dei suddetti partecipanti esterni. È compito del segretario accreditare i partecipanti esterni.
- 6) Nel caso in cui i consiglieri di Presidenza si lascino andare ad atti di indisciplina all'interno del Consiglio di Presidenza o dell'Assemblea Plenaria, dopo un primo richiamo all'ordine, il Consiglio di Presidenza può deliberare provvedimenti disciplinari.
- 7) Per la partecipazione a manifestazioni indette da terzi si rinvia all'approvazione a maggioranza del Consiglio di Presidenza, sentito il parere vincolante dell'Assemblea plenaria.
- 8) L'attestato di partecipazione finale viene rilasciato al rappresentante dopo ogni assemblea plenaria.

### **Art. 4 – Gruppi consiliari**

- 1) In seno all'Assemblea plenaria, i membri della Consulta possono liberamente associarsi in gruppi consiliari, espressione delle sensibilità politiche e culturali dei suddetti. Per costituire un gruppo consiliare, è necessario raggiungere un numero minimo di 20 membri. Ogni Gruppo Consiliare nomina al suo interno un Capogruppo.
- 2) I gruppi consiliari possono essere presentati e costituiti comunicandolo al Segretario.
- 3) I gruppi consiliari possono partecipare all'elezione di parte del Consiglio di Presidenza, secondo le modalità successivamente descritte. In questo caso, i gruppi devono essere presentati durante la seconda giornata della prima assemblea plenaria.
- 4) Ogni membro della Consulta può liberamente cambiare gruppo, comunicandolo al segretario. In caso di elezione al Consiglio di Presidenza, il suddetto comunque mantiene la carica in seno all'organo.

### **Art. 5 – Commissioni**

- 1) Sono costituite le 7 commissioni tematiche permanenti della Consulta Provinciale degli studenti di Roma. Esse sono
  - Diritto allo studio
  - Edilizia
  - Arte e cultura
  - Trasparenza e legalità
  - Rappresentanza e formazione
  - Pari opportunità e diritti
  - Antifascismo e memoria storica
- 2) L'istituzione delle commissioni territoriali e tematiche non permanenti è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
- 3) Alle commissioni tematiche, permanenti e non, può partecipare qualsiasi membro della Consulta ne faccia richiesta; delle commissioni territoriali fanno parte i rappresentanti in base alla collocazione sul territorio dell'istituzione scolastica d'appartenenza.
- 4) Nella prima riunione della commissione viene redatto un registro dei membri partecipanti e viene eletto il Presidente. Il registro dei membri partecipanti viene consegnato al neo eletto Presidente ed in copia al Segretario della Consulta. Ogni partecipante alla commissione detiene il diritto di voto, solo se presente nel suddetto registro. Se intenzionato, ogni membro può cambiare commissione d'appartenenza una volta l'anno, comunicandolo al Segretario, che aggiornerà i registri dei membri partecipanti e informerà i Presidenti delle Commissioni. A seguito dell'iscrizione avvenuta nella prima riunione della commissione, non è possibile cambiare Commissione d'appartenenza per 3 mesi.
- 5) La partecipazione dei membri non iscritti al registro non conferisce diritto di voto ai suddetti.
- 6) I Presidenti delle Commissioni permanenti sono membri del Consiglio di Presidenza con diritto di voto. Non partecipano al Consiglio di Presidenza con diritto di voto i Presidenti delle Commissioni territoriali non permanenti.

### **Art. 6 – Consiglio di Presidenza**

- 1) Il consiglio di Presidenza è composto da quindici membri (compreso il Presidente):
  - 7 membri composti dai Presidenti delle Commissioni permanenti
  - Presidente

- Vice-Presidente
  - Segretario
  - 5 Membri eletti in Assemblea plenaria secondo i Gruppi Consiliari
- 2) Il consiglio di Presidenza dura in carica fino a nuove elezioni. È eletto nella prima assemblea dell'anno scolastico, durante la quale quello uscente deve presentare un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente.
  - 3) Il consiglio di Presidenza deve tenere la riunione di insediamento entro un mese dal voto dell'Assemblea. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede a seconda votazione a scrutinio segreto. In caso di ulteriore parità prevale il parere espresso dal Presidente.
  - 4) Il consiglio di presidenza è l'organo esecutivo della Consulta. Suoi compiti sono:
    - l'invito ad esterni a partecipare alle riunioni dell'assemblea;
    - la promozione e la pubblicizzazione degli atti della Consulta;
    - l'esecuzione delle delibere approvate in assemblea;
    - la deliberazione in merito a qualsiasi procedura non chiaramente espressa in questo regolamento;
    - l'elaborazione di proposte da presentare in assemblea;
    - il coordinamento fra i lavori delle varie commissioni e la visione dei testi da esse elaborati.
  - 5) Per svolgere i compiti di cui all'articolo precedente il consiglio può attribuire ad ognuno dei suoi membri delle deleghe operative. Le deleghe possono essere revocate per decisione della maggioranza del Consiglio.
  - 6) In caso di dimissione di un Consigliere, il primo dei non eletti in sua sostituzione sarà il Presidente della lista corrispondente, qualora non sia stato eletto per il suddetto ruolo. In qualsiasi altro caso si procede all'elezione dei non eletti delle liste dei Gruppi Consiliari.

#### **Art. 7 – Presidente della Consulta**

- 1) Il Presidente della Consulta cura, insieme al Consiglio di Presidenza, la funzionalità amministrativa della CPS. Egli presiede e convoca le assemblee plenarie e rappresenta la Consulta presso qualsiasi ente esterno. Suo compito è anche quello di convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza.
- 2) Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea plenaria.
- 3) In caso di dimissioni, il Vicepresidente assume la carica di presidente. Il Presidente dimissionario diventa membro del Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 8 – Vicepresidente e segretario**

- 1) il Vicepresidente e il segretario sono eletti congiuntamente al Presidente della Consulta, nelle modalità specificate più avanti.
- 2) Il vicepresidente rappresenta la consulta in assenza o su delega del Presidente. Il vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in assenza di quest'ultimo. Presiede assieme al Presidente il consiglio di Presidenza ed ha come principale compito la funzione di garanzia e mediazione all'interno dello stesso.
- 3) Il segretario ha il compito di redigere i verbali dell'assemblea plenaria e del Consiglio di Presidenza; controllare la validità delle sedute dell'assemblea plenaria e del Consiglio di presidenza.
- 4) Assicurando rispetto e autonomia dei propri rispettivi ruoli il vicepresidente ed il segretario operano in costante coordinamento fra di loro e con il Presidente.
- 5) In caso di dimissione del Presidente, e di sostituzione con il Vicepresidente, il ruolo vacante di Vicepresidente viene deciso a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio di Presidenza. In caso di mancata maggioranza, dalla seconda votazione viene eletto a maggioranza relativa.
- 6) In caso di dimissioni del Vicepresidente e/o del Segretario, essi non decadono dal Consiglio di Presidenza. Il ruolo vacante di Vicepresidente e/o di Segretario viene deciso a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio di Presidenza. In caso di mancata maggioranza, dalla seconda votazione viene eletto a maggioranza relativa.

#### **Art. 9 – Collegio dei garanti**

- 1) Il collegio dei garanti è composto dai Capogruppo dei Gruppi Consiliari e da un referente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 2) Il Collegio dei garanti ha il compito di controllare che il presente regolamento sia sempre rispettato in ogni sua parte; ha inoltre il compito di approvare l'ammissibilità della procedura di sfiducia richiesta dalla plenaria.
- 3) Il referente dell'Ufficio Scolastico Regionale svolge un ruolo di garanzia e controllo del corretto operato del Collegio, offrendo il supporto tecnico ed amministrativo.
- 4) Qualora ritenga che sia stata commessa un'infrazione del regolamento, il Collegio ha il compito di presentare all'assemblea un esposto. L'assemblea vota a maggioranza circa l'esposto.
- 5) Il relatore del Collegio dei Garanti viene deciso a maggioranza in seno al suddetto. Egli riporta i lavori del Collegio all'Assemblea plenaria.

### **CAPO III GIURISDIZIONE INTERNA**

#### **Art. 10 – Elezione degli organi interni**

- 1) L'elezione degli organi interni, nelle modalità e nei tempi, viene disciplinata dal Regolamento elettorale in allegato, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

#### ***Art. 11 – Strumento di sfiducia***

- 1) Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata da 1/3 dei membri della Consulta. La mozione può essere presentata solo all'interno del secondo anno del mandato della Consulta.
- 2) La mozione di sfiducia viene discussa dal Collegio dei garanti, secondo l'Art. 9 Comma 2, che ne verifica l'ammissibilità, secondo i criteri esposti nell'Art. 11 Comma 1. Il collegio dei garanti rilascia l'ammissibilità della mozione con il voto favorevole dei 2/3 dei membri.
- 3) L'Assemblea plenaria quindi approva la mozione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.
- 4) Tutte le cariche elettive, se soggette a sfiducie, dovranno essere rielette con elezioni suppletive, seguendo i principi del Regolamento elettorale.

#### ***Art. 12 – Modifica e attuazione del regolamento***

- 1) Il Regolamento può essere modificato per delibera dei 2/3 dei Consiglieri di Presidenza eletti o per proposta dei 2/3 dei membri della Consulta, che presenteranno alla plenaria un esposto corredato da un numero valido degli aderenti che sarà poi votato a maggioranza assoluta dall'Assemblea plenaria.
- 2) Il Presente Regolamento è depositato presso la segreteria del Liceo "Newton" e presso i referenti dell'Ufficio Scolastico.
- 3) Sarà fornita copia del seguente regolamento a tutti i membri della Consulta Provinciale degli studenti tramite richiesta personale per iscritto.
- 4) Per quanto non specificatamente previsto dal seguente regolamento si rimanda ad una interpretazione, attraverso delibera, del Consiglio di Presidenza, o in ultima analisi alle vigenti norme del codice civile della Repubblica Italiana